

CVII.

TORNATA DEL 30 APRILE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Giuramento del Senatore Sylos-Labini — Omaggio — Presentazione del progetto di legge per la proroga a tutto il corrente anno di alcune disposizioni della legge 7 febbraio ultimo scorso sulla repressione del brigantaggio — Sospensione della seduta — Relazione e votazione immediata della legge mentovata — Presentazione di altri tre progetti di legge.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, degli Esteri, di Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione Pubblica e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Presidente. Si dà lettura al Senato di un sunto di potizioni.

Il Senatore, *Segretario*, San Vitale legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N 3152. Rosario Rizzo di Monteleone (Calabria) sottopone al Senato alcune osservazioni intorno al progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*) »

« 3453. La Camera di commercio di Cosenza (Calabria Citeriore) domanda che vengano dal Governo decretate le opere necessarie nei porti di Paola e Rossano per l'approdo delle navi commerciali. »

« 3454. Il Presidente del Consiglio d'amministrazione israelitica di Torino, domanda che nel progetto di Codice civile in esame presso il Senato venga sancita la

permissione del divorzio del matrimonio contratto fra persone che professano il culto israelitico. »

« 3455. I consiglieri comunali di Campobasso (Molise) e parecchi abitanti della stessa città, in numero di 236, fanno istanza che nella costruzione della ferrovia da Napoli a Foggia, venga preferita la linea Campano-Sannitica a quella di Benevento. »

« 3456. La Giunta municipale del Comune di Pagnano, provincia di Saluzzo, fa istanza acciò il Senato reapinga il progetto di legge sulla perequazione dell'imposta fondiaria, perchè eccessivamente gravosa in ispecie alle antiche provincie, o quanto meno voglia modificarlo nel senso d'un più giusto riparto fra ogni provincia. »

« 3457. La Giunta municipale del Comune di Brandedo, provincia di Saluzzo (Petizione identica alla precedente). »

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le lettere dei Senatori, Del Giudice, Laconi, Longo, Lambruschini e Sauli Fr., colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato

il signor cavaliere Sylos-Labini i cui titoli furono verificati nella precedente seduta, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Orso Serra e Mazzara di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta il Senatore Sylos-Labini nell'aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor cavaliere Sylos-Labini del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Arrivabene di 200 esemplari dei suoi *Cenni intorno la legge provinciale del Belgio*.

Il Ministro delle Finanze di 12 copie del 3.^o volume della *Raccolta delle leggi, decreti e regolamenti sulle Gabelle*.

Il Municipio di Napoli di n. 50 copie d'un *Voto da esso emesso relativo ad una ferrovia da Caserta a Foggia per Benevento e Troja*.

La Camera di Commercio ed Arti di Livorno di 150 esemplari di una sua *Memoria sulle franchigie commerciali di quella città*.

La Deputazione provinciale di Porto Maurizio dei suoi *Atti della Sessione 1863*.

Il signor Nicola Salvi di 150 copie delle sue *Risposte alla stampa del signor Curti contro la concessione Long*.

La Camera di commercio ed arti di Girgenti di tre copie di una sua *Deliberazione relativa alla questione della nuova tariffa daziaria degli zuccheri*.

Il signor Gaetano Cappiello di Napoli delle sue *Osservazioni sulla illegittimità della pena di morte*.

Il municipio di Livorno (Toscana) di 300 copie delle sue *Considerazioni sul progetto di abolire la franchigia di quella città*.

I prefetti di Alessandria e di Grosseto degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1863*.

Il signor Tommaso Torteroli d'un suo scritto per titolo: *La pianetta della Fontanaccia, ossia un affresco del secolo XIV*.

Il signor Gerolamo Mucci, cancelliere della giudicatura di Sepino, di due copie di un suo opuscolo: *Sulla competenza a giudicare dei reati punibili con pene correzionali*.

Il signor Vincenzo Torelli di 150 copie d'un suo opuscolo sulla *Concessione Long, Curti e comp. delle arene del mare*.

Il dottor Francesco Morlicchio di cinque copie della sua *Statistica del municipio di Scafati pel 1863*.

Il signor Diego Cugia Manca da Sassari di tre suoi opuscoli, intitolati il primo: *Rimedio al pauperismo*; il secondo: *Modo di pagare i debiti di uno Stato, diminuendo le imposte*; ed il terzo: *Saggio sulla malattia del corpo sociale e modo di guarirla*.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la proroga a tutto il corrente anno di alcune disposizioni della legge 7 febbraio 1864, N. 1661, per la repressione del brigantaggio.

Se mi permette il signor Presidente ne darò lettura:

Articolo unico.

« Fino al 31 dicembre 1864 nelle provincie di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1864 (N. 1661), continueranno ad aver vigore le disposizioni degli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge medesima. »

Debbo far osservare al Senato come la legge del 7 febbraio 1864, era la proroga con varie modificazioni della legge del 15 agosto 1863, proroga la quale fu concessa fino al 30 aprile 1864.

Il Parlamento essendosi separato avanti le vacanze di Pasqua, cioè un poco più di un mese dopo che tale legge era stata promulgata, il Ministro non era ancora in grado di giudicare degli effetti di quella legge per guisa da potersi decidere sulle proposte che convenisse fare al Parlamento.

Radunatasi il 18 di questo mese la Camera dei Deputati, alla quale ho creduto doverlo presentare prima per essere quella legge originariamente d'iniziativa di quel ramo del Parlamento, ma non essendosi trovata in numero che il 26, la legge non ha potuto essere votata che ieri, egli è per ciò che non ho potuto presentarla al Senato se non oggi, che è appunto l'ultimo giorno della durata della legge antecedente. Debbo far osservare che la legge antecedente constava di tre parti, cioè: giurisdizione militare per alcuni reati di brigantaggio o attinenti al brigantaggio; autorizzazione al Governo di formare corpi di volontari in sussidio delle guardie nazionali e della truppa per la repressione del brigantaggio medesimo; e facoltà di assegnare il domicilio coatto a certe categorie di persone sospette.

Il Ministero è lieto di potere eliminare quest'ultima parte della legge antecedente, perchè le condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia sono migliorate tanto da poter confidare di ristorarla completamente e mantenerla in discreta condizione colle leggi vigenti, e nelle provincie napoletane stesse il brigantaggio è per la massima parte di tanto diminuito, da poter far ritorno per questa parte alle leggi ordinarie. Il Ministero in conseguenza si limita a proporre la proroga delle disposizioni relative alla giurisdizione militare e all'uso dei corpi di volontari, pregando il Senato a voler adottare queste disposizioni più sollecitamente che potrà, perchè un'interruzione che vi fosse, potrebbe, come il Senato ben intende, particolarmente in materia di

giurisdizione di tribunali, produrre gravi inconvenienti.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge.

La natura affatto eccezionale ed urgente di questo progetto di legge, ha fatto sì ch'io abbia creduto utile il farlo stampare e distribuire immediatamente dopo la relazione del signor Ministro, e credo che tutti i signori Senatori avranno sott'occhio il testo accompagnato dalla relazione stessa.

Resta ora a vedere se il Senato creda che in una materia tanto grave, e dove il tempo stringe nel modo che ha indicato il signor Ministro dell'Interno, e vi ha pericolo di gravi inconvenienti, quando si ritardasse la rinnovazione della proroga di questa legge e l'osservanza della medesima nelle parti conservate, resta a vedere, dico, se il Senato voglia adattare come già fece in altre simili circostanze, un procedimento anche più speditivo dei procedimenti ordinari d'urgenza.

Io crederei dunque, se non c'è opposizione, che appoggiandosi anche a quanto si fece in altre simili circostanze, il Senato si potrebbe ritirare negli Uffici per esaminare il progetto di legge; oppure, giacchè la materia è già stata altra volta discussa e vi fu un Ufficio Centrale nominato, demandare a questo stesso Ufficio Centrale il progetto di legge, invitandolo a volersene occupare immediatamente; e dopo che esso si fosse ritirato per esaminare la legge, fare una breve sospensione della seduta, finchè tornando ne potesse fare la relazione.

L'Ufficio Centrale anteriore è composto dei signori Senatori: Di Revel, Quaranta, Capriolo, Tommaso Manzoni e Vacca, ed abbiamo la fortuna di aver presenti tutti i Commissari.

Se non ci è osservazione in contrario, io pongo ai voti la proposta che ho avuto l'onore di fare al Senato.

Chi intende approvare questo partito, voglia sorgere.

(Approvato.)

Prego in conseguenza i signori Senatori Di Revel, Quaranta, Capriolo, Manzoni Tommaso e Vacca a volersi ritirare in una delle sale del Senato, procedere all'esame di questo progetto di legge e quindi volerne riferire.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadano, Marcara e Sabbionetta già votato nell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Grazia e

Giustizia della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

La seduta è sospesa finchè rientri nell'aula l'Ufficio Centrale che procede all'esame del progetto di legge presentato testè dal signor Ministro dell'Interno.

(La seduta è sospesa per un quarto d'ora.)

RELAZIONE ED APPROVAZIONE IMMEDIATA DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DI ALCUNI ARTICOLI DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1864.

(V. Atti del Senato N. 98)

Presidente. Si riprende la seduta.

La parola è al signor Senatore Vacca, Relatore.

Senatore Vacca, Relatore. Signori Senatori!

Dopo una prima proroga della legge sulla repressione del brigantaggio, avvicinandosi lo scadere del termine, il Governo del Re consigliavasi di sollecitare dal Parlamento Nazionale una seconda proroga insino allo spirar dell'anno che volge. Ci è nonpertanto argomento di conforto il riconoscere come le migliorate condizioni delle provincie napoletane travagliate dal sinistro flagello del brigantaggio comportino oramai un regime alquanto addolcito e mitigato, sicchè il Governo non esitava punto a diavestire la legge di quella parte che pigliava sembianze di più facili arbitrii con diminuzione marcabile delle garantigie delle forme giudiziarie. Così la legge sul brigantaggio di cui ci si vien chiedendo la proroga, ci si presenta spogliata delle disposizioni più aspre che toccavano la facoltà data al Governo d'imporre il domicilio coatto ai sospetti mantengoli. E pertanto ridotta la legge a termini più semplici e più miti, non comprende che la serie di sette articoli stralciati dalla legge primitiva, i quali articoli si riferiscono ed alla continuazione della giurisdizione militare nei fatti di brigantaggio, ed alla facoltà accordata al Governo di organizzare corpi di volontari. Provvedimenti codesti, i quali, comechè coronati da successi confortevoli, non potrebbero lasciare in forse la convenienza di continuarne l'adoprimento: senonchè l'Ufficio Centrale, nel proporre unanime al Senato l'approvazione della chiesta proroga della legge sul brigantaggio, non saprebbe rimanersi dallo esprimere un voto caldissimo, che cioè codesta proroga sia l'ultima e che, cessate le anormali condizioni che consigliavano gli eccezionali provvedimenti, si faccia presto ritorno alle piena e schietta osservanza delle garanzie di costituzionalità, delle quali il Senato del Regno è indubbiamente il supremo e geloso custode.

E da ultimo l'Ufficio Centrale fu lieto di riconoscere che la continuazione degli eccezionali provvedimenti non abbia tratto seco nuovi aggravii al pubblico Erario.

Presidente. Leggo l'articolo unico della legge.

Articolo unico.

« Fino al 31 dicembre 1864 nelle provincie di cui all'art. 1° della legge 7 febbraio 1864 (N. 1661) continueranno ad aver vigore le disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge medesima. »

Credo opportuno di leggere gli articoli della legge 7 febbraio 1864, che vengono col progetto in discussione richiamati in vigore.

« Art. 2. I componenti comitiva o banda armata di tre persone almeno, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, i loro complici e ricettatori saranno giudicati dai tribunali militari, di cui nel libro II, parte seconda del Codice penale militare e con la procedura ivi determinata; ammessi però alla difesa degli accusati anche i patrocinanti non militari.

» Art. 3. I colpevoli del suddetto reato, i quali armata mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione o se vi concorrono circostanze attenuanti, coi lavori forzati a vita.

» A coloro che non oppongono resistenza sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita e concorrendovi circostanze attenuanti il *maximum* dei lavori forzati a tempo, salvo le maggiori pene in cui fossero incorsi per altri reati.

» Art. 4. Coloro i quali scientemente e di libera volontà somministreranno ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie ed aiuti d'ogni maniera saranno puniti colla pena del *maximum* dei lavori forzati a tempo, la quale potrà essere ridotta da uno a quattro gradi concorrendovi circostanze attenuanti.

» Questi potranno ricorrere in nullità, presso il tribunale supremo di guerra a causa d'incompetenza per ragione di materia nella forma tracciata dagli articoli 508 e seguenti del Codice penale militare.

» Il ricorso è ammissibile soltanto dopo la sentenza definitiva di condanna.

» Art. 5. Agli individui contemplati nei due articoli precedenti che si costituiranno volontariamente, sarà accordata la diminuzione di un grado di pena.

» Art. 6. Il Governo del Re avrà facoltà d'istituire compagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l'uniforme e l'armamento; nominarne gli ufficiali, bassi-ufficiali, ed ordinarne lo scioglimento.

» I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilitati; il Governo però potrà accordare un soprassoldo il quale sarà a carico dello Stato.

» Art. 7. Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la soppressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850.

» Il Ministro della Guerra, con apposito regolamento, stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni.

» Art. 8. La disposizione dell'articolo precedente sarà estensibile a quelli tra gl'impiegati civili che riportassero ferite o mutilazioni, o incontrassero la morte in servizio per la repressione del brigantaggio.

» Il Ministro dell'interno, con apposito regolamento, stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo a tali pensioni. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo per la discussione particolare. (*V. sopra.*)

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di legge concepita in un solo articolo, si passerà a termini del Regolamento, immediatamente allo squittinio segreto; prima però della parola all'onorevolissimo signor Ministro degli Affari Esteri.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro degli Affari Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento; l'uno per dare esecuzione al trattato firmato in Bruxelles il 16 luglio 1863 pel riscatto del pedaggio sulla Schelda; e l'altro per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia ed il Belgio sottoscritto in Torino il 9 aprile 1863.

A cagione dei lavori parlamentari questi progetti di legge subirono un grande ritardo nella Camera Elettiva, mi permetta dunque il Senato, che io esprima il desiderio che questi due progetti di legge siano sottoposti nel più breve termine possibile alle sue deliberazioni.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti, e nello stesso tempo proporrei al Senato di volerli riunire mercoledì prossimo 4 maggio alle ore 2 negli uffici per l'esame dei progetti di legge stati presentati in questa seduta, e nutro speranza che saranno fra non lungo tempo in pronto altri progetti di legge, e che si potrà successivamente riunire il Senato per la loro discussione.

Se non c'è altra osservazione s'intenderà l'ordine del giorno fissato in questa conformità.

Si passa allo scrutinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	92
Favorevoli	80
Contrari	12

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 4).